

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 20/A

presentata dal Consigliere regionale
CORRIAS

l'11 giugno 2024

Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province
e differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali

RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge risponde alla duplice finalità di differire il termine relativo all'elezione degli organi provinciali e delle città metropolitane e di introdurre disposizioni transitorie in materia di riordino delle province a seguito della riforma introdotta con la legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali), in fase di completamento.

Il differimento del termine entro il quale indire le elezioni degli organi provinciali, fissato attualmente al 30 giugno 2024, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale n. 7 del 2021, così come modificato dall'articolo 120, comma 1, lettera f), della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, si rende necessario al fine di portare a compimento le procedure di definizione delle nuove circoscrizioni territoriali previste dalla legge regionale n. 7 del 2021 e dalle successive modifiche.

La presente proposta, inoltre, unitamente al differimento del termine delle elezioni degli enti di area vasta, contiene alcune norme transitorie che risultano funzionali al completamento del percorso di riforma delle province e delle città metropolitane della Sardegna. Alcune disposizioni, infatti, da un lato, regolano le procedure preparatorie per garantire la futura successione dei nuovi enti di area vasta a quelli preesistenti, con la previsione della nomina di nuovi commissari straordinari, dall'altro assicurano la presenza di un amministratore straordinario in ciascuna delle nuove circoscrizioni territoriali delineate dalla legge regionale n. 7 del 2021. Tali amministratori, nelle more dell'elezione degli organi rappresentativi, hanno il compito di garantire adeguati servizi e di rispondere in modo efficace alle esigenze dei cittadini.

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

CORRIAS, Presidente e relatore di maggioranza - FASOLINO, Vice Presidente - COCCO, Segretario - CHESSA - COCCIU - LOI - MATTA - SPANO - TRUZZU, relatore di minoranza

Relazione di maggioranza

On. Corrias

pervenuta il 5 luglio 2024

La proposta di legge n. 20 introduce "Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province e differimento dei termine per l'elezione degli organi provinciali".

La proposta di legge contiene norme transitorie che risultano funzionali al completamento del percorso di riforma delle province e delle città metropolitane della Sardegna. Alcune disposizioni, infatti, da un lato regolano le procedure preparatorie per garantire la futura successione dei nuovi enti di area vasta a quelli preesistenti, con la previsione della nomina di nuovi commissari straordinari, dall'altro assicurano la presenza di un amministratore straordinario in ciascuna delle nuove circoscrizioni territoriali delineate dalla legge regionale n. 7 del 2021. Tali amministratori, nelle more dell'elezione degli organi rappresentativi, hanno il compito di garantire adeguati servizi e di rispondere in modo efficace alle esigenze dei cittadini.

La Prima Commissione ha iniziato l'esame della proposta di legge nella seduta del 13 giugno 2024, in cui, conclusa la discussione generale del testo, ha deliberato di acquisire la relazione tecnico-finanziaria, iniziando l'esame del testo costituito da quattro articoli e fissando altresì il termine per la presentazione degli emendamenti. In seguito, la Commissione ha proseguito l'esame degli articoli e dei relativi emendamenti nelle sedute del 19 e del 20 giugno 2024. La Commissione ha fatto proprie le proposte emendative contenute nella Relazione tecnico-finanziaria della Giunta e nel parere finanziario reso dalla Terza Commissione permanente, documenti entrambi pervenuti il 25 giugno 2024. Nella medesima data, la Commissione, tenuto conto del parere favorevole reso dal Consiglio delle autonomie locali, ha infine licenziato il testo.

La Commissione ha apportato alcune modifiche marginali rispetto al testo del proponente che, tuttavia, risultano indispensabili al fine di agevolare la fase applicativa della legge. Il testo esitato è composto da 3 articoli.

L'articolo 1 dispone il differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali previsto dal comma 8 della legge regionale dell'articolo 23 della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione).

A tal proposito preme evidenziare che, nelle more della trasmissione del presente testo all'Aula, il Consiglio regionale, nella seduta n. 6 del 26 giugno 2024, in considerazione dell'imminente scadenza del termine di indizione delle elezioni previsto per il 30 giugno 2024, ha approvato, ai sensi dell'articolo 102 del Regolamento interno, la proposta di legge n. 27 con la quale è stato predisposto detto differimento (divenuta legge regionale n. 1 del 26 giugno 2024 "Differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali"). Di tale intervento normativo si dovrà pertanto tenere conto nel corso della disamina del testo in Aula.

L'articolo 2 dispone che entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione, nomini

gli amministratori straordinari delle Province di Nuoro, Oristano, Gallura Nord-Est Sardegna, Ogliastra, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano, della Città metropolitana di Sassari e della porzione di territorio della Città metropolitana di Cagliari come configurata dall'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 2021, con esclusione dei comuni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016, che restano in carica fino all'insediamento degli organi di governo dei rispettivi enti.

L'articolo 2 dispone inoltre che entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione, nomini i commissari straordinari per la Provincia di Sassari, per la Provincia di Nuoro e per la soppressa Provincia del Sud Sardegna.

L'articolo 3 riguarda la norma finanziaria, ovvero gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

Relazione di minoranza

On. Truzzu

pervenuta 10 luglio 2024

La presente proposta di legge, nell'intenzione del proponente, ha l'obiettivo di assicurare alle province e alle città metropolitane gli organi di governo per il periodo transitorio antecedente all'indizione delle elezioni.

La legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, all'articolo 120, in realtà, considerando la lunga fase di transizione dell'assetto istituzionale degli organi intermedi, contempla già la possibilità per la Giunta regionale di procedere alla nomina dei commissari straordinari. Agli stessi commissari straordinari tra l'altro, oltre la gestione dell'ente nella fase transitoria, la norma demanda anche gli adempimenti successivi e liquidatori degli enti di area vasta. Non si comprende pertanto la necessità di un nuovo intervento legislativo, che ha come unico risultato finale l'individuazione di ulteriori 4 amministratori straordinari rispetto a quanto già previsto dalla legge regionale n. 9 del 2023.

L'articolo 2 delinea il nuovo assetto istituzionale che scaturirebbe dall'approvazione della presente norma con l'individuazione del:

- 1) sindaco della città metropolitana di Cagliari, come configurata dall'articolo 17 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2;
- 2) 7 amministratori straordinari delle Province di Nuoro, Oristano, Gallura Nord-Est Sardegna, Ogliastra, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano;
- 3) 1 amministratore straordinario della Città metropolitana di Sassari;
- 4) 1 amministratore straordinario della porzione di territorio della Città metropolitana di Cagliari, come configurata dall'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 2021;
- 5) 3 commissari straordinari delle province di Sassari, Nuoro e Sud Sardegna

In sostanza gli attuali sei commissari e subcommissari, sarebbero sostituiti da nuovi 12 amministratori e commissari straordinari.

Allo stesso tempo la legge non chiarisce ruoli, competenze e disponibilità finanziarie e patrimoniali dei nuovi amministratori straordinari. Gli stessi infatti, al di là del titolo, non hanno personale da amministrare, non hanno patrimonio e disponibilità finanziarie, e ogni loro atto per poter esplicare qualsiasi effetto giuridico e pratico necessita del concorso di volontà del commissario liquidatore, come ben si evince dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2. Insomma un vero irrocervo, giuridico e istituzionale.

Desta qualche perplessità anche la scelta effettuata dal proponente per quanto riguarda la nomina degli amministratori straordinari, che non risulta debbano avere particolari competenze ed esperienza, contrariamente a quanto avviene per i commissari straordinari che devono essere invece obbligatoriamente scelti tra:

- a) dirigenti ed ex dirigenti del sistema Regione, che appartengano o siano appartenuti per almeno un triennio alla qualifica dirigenziale;
- b) segretari ed ex segretari comunali o provinciali;
- c) dirigenti ed ex dirigenti degli enti locali che abbiano esercitato le loro funzioni nella qualifica dirigenziale per almeno un triennio in un ente locale con popolazione non inferiore a quella dell'ente locale commissariato.

Non è chiara o comunque non esplicitata la ratio di questa discrasia.

Per tutti questi motivi e anche per favorire un provvedimento che avesse come unico fine quello di procedere al rinvio delle elezioni, che non potevano oggettivamente svolgersi, i gruppi di minoranza si sono astenuti in commissione.

Relazione tecnica redatta dall'Assessorato degli enti locali

Premessa

Con la presente si dà seguito a quanto deliberato dalla Prima Commissione permanente "Autonomie e ordinamento regionale" del Consiglio regionale della Sardegna che, nella seduta del 13 giugno 2024, richiedeva alla Giunta regionale la predisposizione di una relazione tecnica sulla proposta di legge in oggetto ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, della legge regionale n. 11 del 2006. Tale istanza veniva acquisita con prot. 31745 del 18 giugno 2024 dalla scrivente Direzione, individuata quale soggetto competente per materia, per la verifica tecnica della quantificazione degli oneri recati dalla citata proposta di legge n. 20 in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione e conformemente alle indicazioni dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Analisi riflessi finanziari

Nel testo con gli emendamenti concordati in Commissione al 13 giugno 2024, all'articolo 2, comma 1, viene prevista la nomina degli amministratori straordinari delle Province di Nuoro, Oristano, Gallura Nord-Est Sardegna, Ogliastra, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano, Città metropolitana di Sassari, come configurate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2021. Agli amministratori straordinari delle province che restano in carica fino all'insediamento degli organi di governo dei rispettivi enti, sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo al Presidente della Provincia, alla giunta provinciale ed al Consiglio provinciale; gli amministratori straordinari e l'amministratore straordinario della Città metropolitana di Sassari sono nominati secondo i criteri di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 "Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari" ad essi è corrisposta un'indennità nella misura stabilita nell'articolo 24, comma 7, della legge regionale n. 2 del 2016. All'amministratore straordinario della Città metropolitana di Sassari, che resta in carica fino all'insediamento degli organi di governo dell'ente, ed al sindaco della Città metropolitana di Cagliari nell'esercizio delle funzioni di amministratore straordinario ai sensi del comma dell'articolo 1, sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo al sindaco ed al Consiglio metropolitano.

Il successivo comma 2 stabilisce che entro il termine di cui al comma precedente, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, nomina un commissario straordinario per la soppressa Provincia di Sassari, un commissario straordi-

nario per la Provincia di Nuoro, come definita dall'articolo 25, della legge regionale n. 2 del 2016, ed un commissario straordinario per la soppressa Provincia del Sud Sardegna.

Inoltre, al comma 4 è disposto che ai commissari straordinari di cui al comma 2 sia corrisposto un'indennità nella misura stabilita dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 13 del 2005.

Sulla base di quanto sopra esposto si possono dunque valutare in euro 1.200.000 circa per il 2024 (per il periodo stimato di sei mesi) e in euro 1.200.000 circa per l'annualità 2025 (periodo gennaio - giugno 2025), le spese per i soli compensi relativi agli amministratori e commissari straordinari, nominati ai sensi della suddetta proposta di legge.

La quantificazione dei riflessi finanziari inerenti ai rapporti riguardanti il personale, il patrimonio, le risorse strumentali e finanziarie relative agli enti di nuova istituzione non è al momento determinabile essendo subordinata all'attività ricognitiva propedeutica alla successione ed ai relativi atti preparatori predisposti dai commissari straordinari e dagli amministratori straordinari.

Infine, la proposta di legge in esame, all'articolo 3 individua quale copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla relativa attuazione, euro 2.000.000 per l'anno 2024 ed euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sugli stanziamenti di cui alla missione 20 - programma 03 - titolo 1, del bilancio di previsione 2024-2026. Tali stanziamenti non afferiscono allo scrivente CdR, pertanto non si è in grado di esprimere parere in merito.

Integrazioni alla relazione tecnica redatta dall'Assessorato degli enti locali

Con riferimento alla relazione di cui all'oggetto, inviata con prot. 32255 del 19 giugno 2024, si comunica che la copertura finanziaria delle funzioni di competenza degli enti di area vasta è già assicurata dai contributi regionali previsti dal Fondo unico istituito con l'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2.

Ulteriori integrazioni alla relazione tecnica redatta dall'Assessorato degli enti locali

A integrazione e specificazione della relazione tecnica di cui alle note prott. n. 32255 del 19 giugno 2024 e n. 32577 del 20 giugno 2024, si rappresenta che le funzioni di competenza degli enti di area vasta (quali province e città metropolitane) sono già assicurate, per la parte di competenza regionale, dai contributi previsti dal Fondo unico istituito con l'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2.

Gli oneri aggiuntivi pari ad euro 2.000.000 per il 2024 e euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, previsti all'articolo 3 della proposta di legge n. 20, che regola il periodo transitorio tra vecchia e nuova conformazione istituzionale, sono stati quantificati nella relazione citata, relativamente alle figure degli amministratori straordinari e dei commissari e stimati in euro 1.200.000 per ciascuna annualità 2024 e 2025.

A tali oneri possono essere sommate le risorse necessarie per la ricognizione e regolarizzazione del patrimonio delle province soppresse, oggetto di divisione e ripartizione tra vecchi e nuovi enti. Tali somme possono ragionevolmente trovare copertura nelle risorse indicate al citato articolo 3, al netto degli oneri per amministratori e commissari.

Ulteriori precisazioni alla relazione tecnica redatta dall'Assessorato degli enti locali

Premessa

Con la presente si dà seguito a quanto deliberato dalla Prima Commissione permanente "Autonomie e ordinamento regionale" del Consiglio regionale della Sardegna che, nella seduta del 20 giugno 2024, richiedeva alla Giunta regionale la predisposizione di una relazione tecnica sulla proposta di legge in oggetto ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, della legge regionale n. 11 del 2006. Tale istanza veniva acquisita con prot. n. 33398 del 25 giugno 2024 dalla scrivente Direzione, individuata quale soggetto competente per materia, per la verifica tecnica della quantificazione degli oneri recati dalla citata proposta di legge n. 20, in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione e conformemente alle indicazioni dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Analisi riflessi finanziari

Nel testo integrato dagli emendamenti concordati in Commissione al 20 giugno 2024, all'articolo 1, comma 3, viene stabilito che il sindaco del Comune di Cagliari, eletto nel turno elettorale del mese di giugno 2024, assume le funzioni di sindaco metropolitano della Città metropolitana di Cagliari, come configurata dall'articolo 17 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) mentre all'articolo 2, comma 1, è prevista, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, la nomina degli amministratori straordinari delle Province di Nuoro, Oristano, Gallura Nord-Est Sardegna, Ogliastra, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano, Città metropolitana di Sassari, come configurate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2021. La Giunta regionale inoltre, con propria deliberazione su proposta del Presidente della Regione, nomina un amministratore straordinario della porzione di territorio della Città metropolitana di Cagliari, come configurata dall'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 2021, con esclusione dei comuni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016.

Agli amministratori straordinari delle province che restano in carica fino all'insediamento degli organi di governo dei rispettivi enti, sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo al Presidente della provincia, alla Giunta provinciale ed al Consiglio provinciale e sono nominati secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2015 e ad essi è corrisposta un'indennità nella misura stabilita dall'articolo 24, comma 7, della legge regionale n. 2 del 2016. All'amministratore straordinario della Città metropolitana di Sassari e all'amministratore straordinario della porzione di territorio della Città metropolitana di Cagliari, che restano in carica fino all'insediamento degli organi di governo dei rispettivi enti, sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo agli organi di governo della città metropolitana previsti dalla legge regionale n. 2 del 2016.

Il successivo comma 2 stabilisce che entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione, nomina un commissario straordinario per la provincia di Sassari, un commissario straordinario per la Provincia di Nuoro e un commissario straordinario per la soppressa provincia del Sud Sardegna.

Inoltre, al comma 4 è disposto che ai commissari straordinari di cui al comma 2 sia corrisposta un'indennità nella misura stabilita dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 13 del 2005.

L'articolo 1 ultimo capoverso prevede che ciascun amministratore straordinario, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle risorse finanziarie previste dall'articolo 3, nonché del personale, dei mezzi e delle strutture della provincia alla quale l'ente da esso amministrato succede ai sensi del comma 3, secondo le modalità concordate con il commissario straordinario della provincia medesima, nominato ai sensi del comma 2.

Le risorse previste all'articolo 3 della proposta di legge n. 20, da intendersi quali integrative rispetto ai contributi previsti dal Fondo unico istituito con l'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, sono destinate alla gestione della fase transitoria tra la vecchia e la nuova conformazione istituzionale degli enti di area vasta.

Esse sono quantificate in euro 2.000.000 per il 2024 ed euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e possono trovare utilizzo a copertura delle indennità degli amministratori e dei commissari nominati ai sensi della proposta di legge n. 20, stimate in euro 1.200.000 per ciascuna annualità 2024 e 2025 e per le altre attività della fase transitoria (articolo 2, comma 1, ultimo capoverso).

Relazione tecnica
dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, della legge regionale n. 11 del 2006

Con riferimento alla richiesta formulata da codesta Commissione si trasmette in allegato la relazione tecnica, come predisposta dall'Assessorato degli enti locali con note n. 32255 del 19 giugno e n. 32577 del 20 giugno 2024 e n. 32597 del 20 giugno 2024.

Con l'occasione, considerato che, all'articolo 1, comma 1, si prevede che il Presidente della Regione indica le elezioni entro il "30 aprile 2025" e che al comma 2 si prevede che "Le elezioni di cui al comma 1 si svolgono entro i sessanta giorni successivi all'indizione", si suppone ed evidenzia che l'attività ed i costi dei commissari e degli amministratori straordinari non si protraggano oltre il termine del 30 giugno 2025. Si propone, pertanto, di modificare la norma finanziaria di cui all'articolo 3 della medesima proposta di legge, eliminando l'annualità 2026 e riformulandola come di seguito:

"Art. 3 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e relativi ai commi 2 e 4 dell'articolo 2, quantificati in euro 2.000.000 per l'anno 2024 ed euro 5.000.000 per l'anno 2025 (missione 18 - programma 01 - titolo 1), si fa fronte mediante pari riduzione delle risorse stanziare, per i medesimi anni, in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1, del bilancio di previsione 2024-2026, come rappresentato al comma 3.

2. Alle spese relative allo svolgimento delle funzioni di competenza dei nuovi enti di area vasta, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 18 (Legge di stabilità 2024).

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2024-2026 sono introdotte le seguenti variazioni:

spesa

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1

competenza	2024	2.000.000
------------	------	-----------

cassa	2024	2.000.000
-------	------	-----------

competenza	2025	5.000.000
------------	------	-----------

in aumento

missione 18 - programma 01 - titolo 1

competenza	2024	2.000.000
------------	------	-----------

cassa	2024	2.000.000
-------	------	-----------

competenza	2025	5.000.000."
------------	------	-------------

Parere della Terza Commissione

La Terza Commissione, nella seduta del 25 giugno 2024, ha espresso a maggioranza l'allegato parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

Con esclusivo riferimento ai profili finanziari, la Terza Commissione, pur esprimendo perplessità sull'adeguatezza delle relazioni tecniche-finanziarie trasmesse, preso atto del parere favorevole comunicato dall'Assessorato della programmazione, esprime parere favorevole con la seguente osservazione: nell'articolo 3 (Norma finanziaria), comma 2, il riferimento all'articolo 1, comma 1, deve intendersi articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 18 (legge di stabilità 2024).

Parere del Consiglio delle autonomie locali

pervenuto il 20 giugno 2024

Il Consiglio delle autonomie locali comprende e prende atto della necessità di differimento del termine entro il quale indire le elezioni degli organi provinciali, attualmente in scadenza al 30 giugno 2024, e favorisce l'adozione del rinvio al fine di portare a compimento le procedure di definizione delle nuove circoscrizioni territoriali previste dalla legge regionale n. 7 del 2021, e dalle successive modifiche e integrazioni.

Il CAL auspica si tratti dell'ultimo provvedimento di un tormentato percorso che ha annichilito la vita istituzionale degli enti territoriali intermedi e causato il depauperamento quantitativo e qualitativo delle funzioni di competenza.

Si sollecita l'adozione delle ulteriori misure per il ripristino della vita democratica esercitando la competenza primaria in materia che consente di non attendere cambi di rotta nazionali anche alla luce di stimoli emergenti da una rinnovata giurisprudenza costituzionale. Si pensi all'elezione diretta di primo livello degli organi provinciali e dei sindaci metropolitani. In tal senso può farsi riferimento alle considerazioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2021.

Parere approvato all'unanimità nella seduta del 20 giugno 2024.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Differimento

del termine per l'elezione degli organi provinciali

1. Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività delle circoscrizioni territoriali delle province come risultanti dalla compiuta attuazione della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali), il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro il 30 aprile 2025, indice in un'unica tornata le elezioni dei presidenti di provincia, dei consigli provinciali e dei consigli delle città metropolitane.

2. Le elezioni di cui al comma 1 si svolgono entro i sessanta giorni successivi all'indizione. Si applica la disciplina statale sul sistema elettorale delle province e delle città metropolitane in vigore alla data del decreto di indizione delle elezioni.

3. Il sindaco del Comune di Cagliari, eletto nel turno elettorale del mese di giugno 2024, assume le funzioni di sindaco metropolitano della Città metropolitana di Cagliari, come configurata dall'articolo 17 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) e di amministratore straordinario, ai sensi della lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 2 del 2016, per la restante porzione di territorio della Città metropolitana di Cagliari, come configurata dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 2021.

Art. 2

Disposizioni transitorie

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, nomina gli amministratori straordinari delle

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Differimento

del termine per l'elezione degli organi provinciali

1. Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività delle circoscrizioni territoriali delle province come risultanti dalla compiuta attuazione della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali), il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro il 30 aprile 2025, indice in un'unica tornata le elezioni dei presidenti di provincia, dei consigli provinciali e dei consigli delle città metropolitane di nuova istituzione o in scadenza.

2. Le elezioni di cui al comma 1 si svolgono entro i sessanta giorni successivi all'indizione.

3. Il sindaco del Comune di Cagliari, eletto nel turno elettorale del mese di giugno 2024, assume le funzioni di sindaco metropolitano della Città metropolitana di Cagliari, come configurata dall'articolo 17 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).

Art. 2

Disposizioni transitorie

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione, nomina gli amministratori straordinari delle Province di Nuoro,

Province di Nuoro, Oristano, Gallura Nord-Est Sardegna, Ogliastra, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano, della Città metropolitana di Sassari, come configurate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2021; agli amministratori straordinari delle province, che restano in carica fino all'insediamento degli organi di governo dei rispettivi enti, sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo al presidente della provincia, alla giunta e al consiglio provinciale; gli amministratori straordinari e l'amministratore straordinario della Città metropolitana di Sassari, sono nominati secondo i criteri di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane), e ad essi è corrisposta un'indennità nella misura stabilita dall'articolo 24, comma 7, della legge regionale n. 2 del 2016. All'amministratore straordinario della Città metropolitana di Sassari, che resta in carica fino all'insediamento degli organi di governo dell'ente, e al sindaco metropolitano di Cagliari nell'esercizio delle funzioni di amministratore straordinario ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo al sindaco e al consiglio metropolitano.

2. Entro il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, nomina un commissario straordinario per la soppressa Provincia di Sassari, un commissario straordinario per la Provincia di Nuoro, come definita dall'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016, un commissario straordinario per la soppressa Provincia del Sud Sardegna.

3. I commissari straordinari di cui al comma 2, nominati secondo i criteri di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2005, predispongono gli atti preparatori relativi alla successione:

- a) della Città metropolitana di Sassari e della Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna alla soppressa Provincia di Sassari;
- b) della Provincia dell'Ogliastra e della Provincia di Nuoro come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2021, alla soppressa Provincia di Nuoro come definita dall'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016;
- c) delle Province del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e della Città metropolitana di

Oristano, Gallura Nord-Est Sardegna, Ogliastra, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano, della Città metropolitana di Sassari, come configurate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2021; entro i medesimi termini la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione nomina un amministratore straordinario della porzione di territorio della Città metropolitana di Cagliari, come configurata dall'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 2021, con esclusione dei comuni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016; agli amministratori straordinari delle province, che restano in carica fino all'insediamento degli organi di governo dei rispettivi enti, sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo al presidente della provincia, alla giunta e al consiglio provinciale; gli amministratori straordinari di cui al presente comma, sono nominati secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2015 e ad essi è corrisposta un'indennità nella misura stabilita dall'articolo 24, comma 7, della legge regionale n. 2 del 2016. All'amministratore straordinario della Città metropolitana di Sassari e all'amministratore straordinario della porzione di territorio della Città metropolitana di Cagliari, come definita dal presente comma, che restano in carica fino all'insediamento degli organi di governo dei rispettivi enti, sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo agli organi di governo della città metropolitana previsti dalla legge regionale n. 2 del 2016. Ciascun amministratore straordinario, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle risorse finanziarie previste dall'articolo 3 e del personale, dei mezzi e delle strutture della provincia alla quale l'ente da esso amministrato succede ai sensi del comma 3, secondo le modalità concordate con il commissario straordinario della provincia medesima, nominato ai sensi del comma 2.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione, nomina un commissario straordinario per la Provincia di Sassari, un commissario straordinario per la Provincia di Nuoro, un commissario straordinario per la soppressa Provincia del Sud Sardegna come definite dall'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016.

3. I commissari straordinari di cui al comma 2, nominati secondo i criteri di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali

Cagliari, come configurata dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 2021, alla soppressa Provincia del Sud Sardegna.

4. Al fine di garantire l'efficacia delle procedure preparatorie alla successione, ai commissari straordinari di cui al comma 2 è corrisposta un'indennità nella misura stabilita dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 13 del 2005; essi operano in raccordo tra loro, per le questioni che coinvolgono aspetti comuni e in raccordo con gli altri amministratori straordinari nominati ai sensi del comma 1 del presente articolo e del comma 3 dell'articolo 1.

5. La successione di cui al comma 3 comprende i rapporti riguardanti il personale, il patrimonio e le risorse strumentali e finanziarie nei quali gli enti di nuova istituzione succedono a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, a far data dai rispettivi subentri. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Gli adempimenti preparatori di cui al comma 3 riguardano anche la successione della Città metropolitana di Sassari nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla Rete metropolitana del nord Sardegna alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Dalla data delle nomine di cui ai commi 1 e 2 decadono gli amministratori straordinari e i commissari straordinari delle Province e delle Città metropolitane e i sub commissari per le zone omogenee in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane)), predispongono gli atti preparatori relativi alla successione:

- a) della Città metropolitana di Sassari e della Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna alla Provincia di Sassari come configurata dall'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016.
- b) della Provincia dell'Ogliastra e della Provincia di Nuoro come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2021, alla soppressa Provincia di Nuoro come definita dall'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016;
- c) delle Province del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e della Città metropolitana di Cagliari, come configurata dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2021, alla soppressa Provincia del Sud Sardegna.

4. Al fine di garantire l'efficacia delle procedure preparatorie alla successione, i commissari straordinari di cui al comma 2, ai quali è corrisposta un'indennità nella misura stabilita dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 13 del 2005, operano in raccordo tra loro, per le questioni che coinvolgono aspetti comuni e in raccordo con gli altri amministratori straordinari nominati ai sensi del comma 1.

5. La successione di cui al comma 3 comprende i rapporti riguardanti il personale, il patrimonio e le risorse strumentali e finanziarie nei quali gli enti di nuova istituzione succedono a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, a far data dai rispettivi subentri. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Gli adempimenti preparatori di cui al comma 3 riguardano anche la successione della Città metropolitana di Sassari nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla Rete metropolitana del nord Sardegna alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità relative agli adempimenti successivi di cui al presente articolo al fine di indirizzare l'attività dei commissari straordinari di cui al comma 2.

7. Dalla data delle nomine di cui ai

commi 1 e 2 decadono gli amministratori straordinari e i commissari straordinari delle province e delle città metropolitane e i sub commissari per le zone omogenee in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 2.000.000 per l'anno 2024 ed euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si fa fronte mediante l'utilizzo degli stanziamenti di cui alla missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e relativi all'articolo 2, quantificati in euro 2.000.000 per l'anno 2024 ed euro 5.000.000 per l'anno 2025 (missione 18 - programma 01 - titolo1), si fa fronte mediante pari riduzione delle risorse stanziare, per i medesimi anni, in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio di previsione 2024-2026, come rappresentato al comma 3.

2. Alle spese relative allo svolgimento delle funzioni di competenza dei nuovi enti di area vasta, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 18 (Legge di stabilità 2024).

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2024-2026 sono introdotte le seguenti variazioni:

spesa

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo1	
2024	2.000.000 (competenza)
2024	2.000.000 (cassa)
2025	5.000.000 (cassa)

in aumento

missione 18 - programma 01 - titolo 1	
2024	2.000.000 (competenza)
2024	2.000.000 (cassa)
2025	5.000.000 (competenza).

Art. 3 bis

Abrogazioni

1. Il comma 8 dell'articolo 23 della legge regionale n. 7 del 2021 è abrogato.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 4

Entrata in vigore

(identico)